

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2107

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDÒ, MARTELLI, ALAGNA, AMODEO, BARBALACE,
BORGOGGIO, CONTE CARMELO, DI DONATO, FELI-
SETTI, FIORINO, MUNDO, PILLITTERI**

Presentata il 2 ottobre 1984

**Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere
pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione
della legge 2 febbraio 1973, n. 14**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una più precisa ed organica disciplina normativa della pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture appare in questi ultimi tempi sempre più viva e sentita nell'opinione pubblica.

Accade notoriamente che, a causa di incresciosi episodi verificatisi in occasione di appalti di opere pubbliche e di forniture, facilmente si creino e si diffondono tra la gente sospetti ed ombre circa l'operato di amministratori pubblici e funzionari preposti alla direzione di tali delicati settori che molto spesso ingiustamente vengono a trovarsi in difficoltà, mentre nei cittadini si manifesta un senso di sfiducia nelle istituzioni.

Una maggiore conoscenza dei procedimenti di aggiudicazione attraverso una adeguata pubblicità — che inerisce alla

trasparenza dell'azione amministrativa — rappresenta senz'altro una garanzia per la regolare attività della pubblica amministrazione e offre maggiore fiducia e tranquillità ad amministratori, funzionari e cittadini.

Già la recente legge 2 febbraio 1973, n. 14, all'articolo 7 prevede una forma di pubblicità, ancorché insufficiente, limitatamente all'avviso di gara delle licitazioni private per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di quelle opere che sono eseguite da cooperative e consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici (articolo 1 della legge stessa).

Scopo della presente proposta di legge è quello di modificare ed integrare la suddetta normativa per una più generale

disciplina e una incisiva applicazione della pubblicità degli appalti delle opere pubbliche e delle pubbliche forniture in corrispondenza delle manifestate esigenze e aspettative.

Anzitutto si è ritenuto di far rientrare nella sfera di applicazione della norma tutti i casi in cui l'importo delle opere superi i trecento milioni di lire, prevedendo che debbano osservarsi le forme di pubblicità già previste dall'articolo 7 della legge n. 14 del 1973, e che, ai fini di una più chiara interpretazione di quest'ultima disposizione, debba essere dato sempre, senza eccezione alcuna, preventivo avviso della gara attraverso la sua pubblicazione, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nelle regioni ove ha sede la stazione appaltante oppure ove dovranno eseguirsi i lavori o la maggior parte di essi.

Quindi, ai fini di una maggiore diffusione e della completezza delle notizie sulla gara e, in particolare, di una più precisa informazione e conoscenza delle fasi del procedimento e della sua conclusione, va affermato il principio che la stessa pubblicità prevista per l'avviso di gara venga successivamente, a gara ultimata, effettuata nuovamente in relazione alle risultanze, con precisi riferimenti alle fasi del procedimento, alle imprese partecipanti, ecc.

Gli atti relativi allo svolgimento della gara e delle trattative private non costituiscono infatti, materia della quale si occupano le assemblee elettive, e ciò suggerisce la opportunità di una pubblicità adeguata, tale da consentire comunque alla collettività di conoscere le vicende

che hanno portato l'amministrazione pubblica a scegliere la ditta alla quale aggiudicare l'appalto, nonché le condizioni alle quali l'opera, il servizio o la fornitura sono state applicate.

Il fatto stesso di dover portare a conoscenza del pubblico l'intera vicenda dell'aggiudicazione, o di dover indicare i nomi di ditte appaltatrici che magari non godono di buona fama o risultano poco affidabili per ragioni che provengono dalle loro capacità professionali o economiche, possono costituire un deterrente in direzione di scelte o pratiche concorsuali che contengono elementi di equivoco o di opacità.

Le stesse ragioni portano a proporre analoga pubblicità successiva per tutte le vicende inerenti alla esecuzione dell'opera, che determinano una consistente lievitazione dei prezzi o che determinano l'impossibilità di portare a termine l'opera nei tempi previsti.

Se si considera l'interesse della collettività a vedere realizzata nei tempi più solleciti un'opera o un servizio pubblico, ben si comprende l'esigenza di consentire un serio controllo sociale sulle ragioni di ritardi nell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Si tratta di ritardi e inadempienze che non possono costituire una questione « interna » ai rapporti tra l'amministrazione pubblica e la ditta appaltatrice.

Con riferimento poi agli appalti dati con il sistema della trattativa privata, per i quali non è previsto l'avviso di gara, l'ente pubblico è tenuto a dare preventivamente pubblicità in merito all'oggetto della trattativa, e, successivamente, in ordine alle ditte interpellate ed al contratto stipulato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Quando l'importo degli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi pubblici, indicati all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sia almeno pari a trecento milioni di lire, l'ente appaltante, anche quando si proceda con sistemi diversi dalla licitazione privata, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, dà preventivo avviso della gara secondo i criteri e le forme di pubblicità previsti dall'articolo 7 della stessa legge. L'ente appaltante è tenuto alla pubblicazione preventiva, per estratto, dell'avviso della gara sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante oppure devono eseguirsi i lavori o la maggior parte di essi, anche quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e degli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'ente appaltante, a conclusione della gara, anche se andata deserta, dà notizia, per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, e che superino del 50 per cento l'importo originario dell'appalto.

Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stata completata nei termini previsti dal bando, l'ente ap-

paltante deve rendere pubbliche nelle forme previste dai commi precedenti le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.

Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al secondo comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.

Qualora si provveda col sistema della trattativa privata viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nei bollettini ufficiali delle regioni e nei quotidiani, secondo i criteri e le modalità previsti dai commi precedenti, un avviso con il quale si indicano l'appalto e le condizioni della trattativa e, successivamente, un avviso contenente l'elenco delle ditte invitate e i termini del contratto stipulato.